

CONTRIBUTO UNIFICATO

2158/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Terza Civile

SENTENZA CIVILE
2158/14

depositata il
20 OTT. 2014

R.G. 1224/14

Cron. 3020

Rep. 2017

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Giuseppe Colonna Presidente
Dott. Giovanni Pilati Consigliere
Dott. Fabio Florini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1224/2014 R.G. - posta in decisione all'udienza del
26/9/2014;

promossa da:

“PUBBLITRE s.r.l.” (nella persona del suo legale rappresentante) – elettivamente
dom.ta in Bologna, via Santo Stefano n.14, presso lo studio legale dell'avv. Girolamo
Mancino, che la rappresenta e difende come da procura conferita in calce all'atto
introduttivo del presente giudizio ex art.18 L.F.;

Reclamante

nel confronti di

“NEW EL s.r.l.”

Contumace

e di

FALLIMENTO di “PUBBLITRE s.r.l.” (nella persona del Curatore in carica) –
elett.te domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n.24, presso lo studio legale dell'avv.

Alberto Camellini, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla sua
comparsa di costituzione nel presente giudizio ; Resistente

IN PUNTO :

Reclamo ai sensi dell'art.18 L.F., avverso la sentenza di Fallimento n. 61/2014,
emessa in data 16/4/2014 del Tribunale di Bologna – assunto in decisione sulle seguenti :

Conclusioni per parte reclamante

*<< Chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ... Dichiarare la nullità della sentenza di
fallimento, e così in ogni caso revocare il fallimento ... Il tutto con vittoria di spese ...>>*

Conclusioni per la Procedura resistente

*<<...Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ... In via principale, rigettare il reclamo
avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di fallimento della
"PUBBLITRE s.r.l."...con vittoria di spese ...>>*

IL CASO .it
LA CORTE

Udita la relazione sulla causa del Consigliere designato, dott. Fabio FLORINI ;

Sentite le conclusioni rispettivamente formulate dai procuratori delle parti ;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo – ha così pronunciato :

In fatto ed in diritto

1) La "PUBBLITRE s.r.l." – con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) ed
avente "partita IVA" n.00510791205 – è stata dichiarata fallita con la menzionata
sentenza, avverso la quale ha proposto regolare reclamo, ai sensi dell'art.18 L.F.,
deducendo l'avvenuta violazione del proprio diritto di difesa, per non esserle mai
stato notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza ai fini dell'istruttoria
"prefallimentare", come stabilito dai vigente art. 15 L.F. (come modificato dal D.L.
179/2012, convertito nella Lg. 221/2012); ciò in quanto la necessaria instaurazione




del contraddittorio non poteva dirsi validamente realizzata, con riferimento all'iniziativa della creditrice "NEW EL s.r.l.", che – a carico di "PUBBLITRE s.r.l." – aveva proposto <<...istanza di Fallimento in data 19/02/2014 presso l'Illustrissimo Tribunale di Bologna. - Quest'ultimo ... disponeva la convocazione del debitore per l'udienza prefallimentare del giorno 11/4/2014 ... - Alla medesima data del 20/02/2014 la cancelleria del Tribunale di Bologna sezione Fallimentare notificava al debitore detto Provvedimento tramite PEC, all'indirizzo "PUBBLITRE@PEC.IT". - All'udienza fissata del giorno 11/04/2014 nessuno si presentava per il debitore, il quale neppure aveva depositato alcunché in cancelleria. Parte ricorrente, invece, presente all'udienza, dichiarava "di non aver avuto contatti con la controparte" **Insistendo per la dichiarazione del suddetto Fallimento.** - Il Tribunale adito di Bologna, Sez. Fall.re, ... con **Sentenza del 16/04/2014 pronunciava Sentenza dichiarativa di fallimento della "PUBBLITRE S.R.L." (Doc.1).** Detta Sentenza, poi, veniva notificata a mezzo posta al legale rappresentante della società fallita ... in data 6/5/2014 (Doc.2)...>> (v. pag.2 del reclamo).

2) A fronte della descritta situazione, la "PUBBLITRE" chiedeva che fosse dichiarato nullo il relativo fallimento – a seguito di una decisiva violazione del suo diritto di difesa – avendo riscontrato che <<...nella vicenda per cui è causa Il Provvedimento Collegiale di fissazione di udienza prefallimentare del 20/02/2014 risulta notificato esclusivamente a mezzo PEC per il debitore, nell'indirizzo pubblitre@pec.it, alla medesima data. Per motivi tecnici, però, detta notifica **NON** è andata a buon fine e la "Pubblitre s.r.l." - odierna ricorrente - non riceveva alcuna notifica del detto provvedimento. Da informazioni assunte è risultato che la PEC in oggetto, inviata dalla cancelleria, perveniva ad altra società avente il medesimo nominativo della presente ed il medesimo Indirizzo PEC, cioè la "Pubblitre s.r.l." con sede legale in Roma (P. Iva 07451221001) (Doc.4). Quest'ultima, in riscontro alla PEC inviata dalla cancelleria, in data 25/2/2014 comunicava alla cancelleria del Tribunale di Bologna (mittente della richiamata PEC) **avviso di erroneità della notifica e mancata consegna della stessa all'interessata, cioè la società "PUBBLITRE" con sede in Bologna (Doc.3).** Del detto avviso, però, in grave violazione di legge e del primario principio del



diritto di difesa del debitore - oggi ricorrente - e del contraddittorio da garantire anche nella procedura prefallimentare, **non risulta si sia tenuto conto** . Nel caso in oggetto, infatti, **il ricorrente - NEW, EL s.r.l. - in grave violazione di legge, ometteva ogni ulteriore notifica prevista dal legislatore (art. 15 co. 3° L.F.).** All'udienza prefallimentare, infatti, **si limitava a dichiarare - si legge nel verbale di udienza del giorno 11/04/2014 ... - di "...non avere avuto contatti con la controparte...".** Orbene, non poteva che essere così dal momento che la **"Pubblitre" non ha avuto conoscenza legale dell'atto, cioè, neppure era stata notiziata della pendenza della procedura fallimentare, del Ricorso per Fallimento e del successivo Decreto di Fissazione di Udienza Prefallimentare ...** Ai sensi dell'art. 15 L.F., recentemente riformata, infatti, **"...Quando per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica a cura del ricorrente del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art.107 primo comma del DPR 15 dicembre 1959 n. 1229, presso la sede risultante dal Registro delle imprese..."** Nella vicenda in oggetto, invece, **la Sentenza di Fallimento quivl Impugnata, risulta viziata in quanto emessa nonostante la mancata costituzione nella procedura e la mancata presentazione all'udienza prefallimentare del debitore "PUBBLITRE S.R.L.", e nonostante la mancata notifica al debitore ... è omesso qualsiasi accertamento in ordine alla regolarità ed efficacia della notifica del Ricorso e pedissequo Provvedimento di Fissazione di udienza prefallimentare ...>>** (ivi, pagg.2/4).

3) Pertanto, tale mancato adempimento escludeva **<<...I presupposti per la dichiarazione di fallimento, e la mancata instaurazione del contraddittorio comporta la conseguente nullità della Sentenza impugnata ...** A seguito della recente riforma in materia fallimentare, la procedimentalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria **Impone di ritenere che la notificazione del ricorso e del decreto ex art. 15 L.F. sia la regola inderogabile ... nel caso in oggetto, il debitore non risulta irreperibile; al contrario, per meri problemi tecnici la notifica a mezzo PEC non è alla stessa pervenuta** . L'omessa convocazione del debitore ha arrecato allo stesso un grave danno essendo allo stesso impedito di fatto di dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento ... Nel caso in oggetto, inoltre, il



creditore che propone la procedura fallimentare risulta essere il solo ricorrente "NEW EL" per un credito di poco superiore al limite oggettivo di cui all'art. 15 co.ult. L.F. Di conseguenza, dall'istruttoria prefallimentare non risulta sussistere l'essenziale presupposto per la dichiarazione di fallimento, cioè l'insolvenza della società oggi ricorrente ...>> (v. pagg.4 e 5).

4) Mentre nessuno compariva nella presente fase davanti alla Corte per la creditrice originaria procedente ex art.6 L.F. – ossia la "NEW EL s.r.l.", pure destinataria di regolare notifica – in questa sede si costituiva invece la Curatela del Fallimento di "PUBBLITRE s.r.l.", che contestava le tesi della reclamante, negando l'opposta affermazione secondo cui *<<...la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza prefallimentare a mezzo PEC non sarebbe andata a buon fine, in quanto pervenuta ad altra società, avente il medesimo nominativo ed il medesimo indirizzo PEC, che avrebbe successivamente informato la cancelleria di quanto accaduto. Conseguentemente, ... risulterebbe omessa l'ulteriore notifica prevista dal legislatore ai sensi dell'art.15 co.3° L.F., e nella sentenza di fallimento impugnata sarebbe omissa qualsiasi accertamento, in ordine alla regolarità ed efficacia della notifica ... Trattasi di argomentazioni del tutto infondate ...*

La cancelleria del Tribunale di Bologna ha regolarmente provveduto, ai sensi dell'art. 15, co.3°, L.F. (come modificato dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179), ad effettuare la notifica del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza prefallimentare «all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese», ovvero sia pubblitre@pec.it. La notifica si è peraltro debitamente perfezionata, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata pervenuta alla cancelleria (v. doc.4). Sul punto è sufficiente richiamare: a) l'art.6 D.P.R. 68/2005 (rubricato *Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna*), ove si prevede che: «*I). Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. *II). Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al



mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. *III). La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (...); **b) l'art. 16 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44, emanato dal Ministro Della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ove si prevede espressamente che «La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale» c) a sua volta l'art. 45 del "codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs. 235/2010) prevede che «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.", e l'art 48 prevede al co.2° che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta». Nel caso di specie è acclarato ... che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è avvenuta la notifica (pubblitre@pec.it) è quello indicato quale proprio recapito dall'odierna reclamante e risultante dal competente registro delle imprese ... confermata dalla visura camerale che si produce ... (pag.1, doc.1). E' parimenti provato e non contestato che alla cancelleria del Tribunale di Bologna è pervenuta la ricevuta di avvenuta consegna della PEC (doc.4). Ne consegue inevitabilmente che la notifica si è regolarmente perfezionata ed è esente da qualunque vizio, a nulla valendo le circostanze dedotte da controparte circa il (peraltro presunto e non provato) utilizzo dell'indirizzo PEC in questione da parte di altra società ...>> (v. pagg.3/5 in comp.risp. della Procedura resistente).**

5) Sulla base di tali considerazioni, ad avviso della difesa della Curatela, una volta <<...accertata e non contestata l'avvenuta notifica all'indirizzo indicato dalla reclamante, nulla può ora opporre la stessa per legittimare l'impugnazione della sentenza di fallimento. Infatti, che "Pubblitre" abbia deciso di non consultare le comunicazioni pervenute presso il proprio



indirizzo PEC, o che abbia indicato un indirizzo PEC utilizzato anche da altra società, sono circostanze per le quali la reclamante può dofersi solo con sé stessa e che non incidono minimamente sul perfezionamento della notifica. "Pubblitre", infatti, ben avrebbe potuto **indicare anche un indirizzo PEC diverso, ovvero sostituirlo, ovvero non indicarlo (assumendosi il rischio di incorrere nelle connesse sanzioni).** A tale proposito, va richiamata una recentissima sentenza emessa ... da Codesta Corte, ove si è correttamente statuito che "...è irrilevante la mancata "apertura" del messaggio dovuta ad incuria del destinatario che ha perduto la password, essendo unicamente rilevante l'avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte con assoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilità dell'atto..." (C.App. Bologna, 30/5/2014, MA.FI Group s.r.l. c. Fall.to MA.FI. Group s.r.l. od altri, n.901/2014 R.G.). Nella medesima sentenza, Codesta Corte ha precisato che **l'attestazione contenuta nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC, alla luce della legislazione dettata in materia, "...rende legalmente certa l'avvenuta conoscenza, che coincide con "la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario" del messaggio, in tutto equiparata alla notifica a mezzo posta...".** Risulta pertanto **priva di qualunque pregio l'argomentazione della reclamante, secondo la quale la cancelleria, a seguito della ricezione della comunicazione ove si asserisce che la notifica sarebbe pervenuta ad altra società (v. doc. 3 controparte), avrebbe dovuto provvedere ad una nuova notifica con le altre modalità previste dall'art. 15, co.3°, L.F.** Detta norma, infatti, prevede che **ciò debba avvenire unicamente nel caso in cui "la notificazione non risulta possibile, o non ha esito positivo", circostanza che nel caso di specie non si è affatto verificata ...** La previsione si riferisce certamente alle ipotesi del mancato rinvenimento dell'indirizzo PEC – nel registro delle imprese o nell'istituendo **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** – e dell'esito negativo del tentativo di notificazione per la **non funzionalità dell'indirizzo ...**Nulla di tutto questo è avvenuto ...>> (ivi, pagg.5/7).

6) A detta della resistente, avendo quindi operato secondo una corretta esecuzione del "protocollo" prestabilito, ricevendo coerente "riscontro" – per



quanto previsto dal "sistema tecnico" e dalla vigente normativa – circa il positivo perfezionamento della sua attività notificatoria <<...la Cancelleria, pertanto, non solo non era tenuta ad attivare le modalità residuali di notifica, diverse dalla PEC, previste dall'art. 15 L.F., ma non ne aveva nemmeno la possibilità, in ragione dell'avvenuta trasmissione della ricevuta di avvenuta consegna e degli effetti di conoscenza legale ad essa attribuiti dall'ordinamento. D'altra parte, per mero tuziorismo e dovere di completezza, va osservato come alcuna valenza probatoria in ordine all'avvenuta notifica possa essere attribuita alla comunicazione prodotta ex adverso ed al relativo contenuto, trattandosi di dichiarazione unilaterale non sottoscritta e che potrebbe provenire da qualunque soggetto, sulla cui attendibilità non è rinvenibile alcun riscontro e, in ogni caso, del tutto inidonea ad inficiare il valore attribuito dalla legge alla ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Acclarata quindi la piena validità ed efficacia della notifica del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ne consegue inevitabilmente l'assoluta infondatezza delle ulteriori eccezioni svolte dalla reclamante in ordine alla mancata conoscenza legale dell'atto, all'impossibilità di esercizio del diritto di difesa nell'udienza prefallimentare e, in ultimo, alla nullità della sentenza di fallimento ...>>; superate così tutte le questioni afferenti la valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio, nei confronti della società debitrice – nel suo ruolo di destinataria del procedimento "prefallimentare" – la difesa del Curatore sosteneva poi che, nel nostro caso, valevano a dimostrare appieno l'insolvenza di "PUBBITRE s.r.l." sia gli elementi già a disposizione del Tribunale al momento della impugnata pronuncia, sia i dati contabili e gli accertamenti realizzatisi dopo l'apertura del Fallimento stesso (ivi, pagg.7/9): ne derivava l'infondatezza del reclamo e la domanda di rigetto – per ragioni giuridiche e nel merito – di tutte le istanze avversarie .

7) All'esito della prima udienza camerale del 4/7/2014 – ove compariva personalmente anche la curatela del Fallimento, mentre nessuno interveniva per la creditrice procedente "NEW EL s.r.l.", chiamata ad essere parte del giudizio ex art.18 L.F.,



quale suo necessario litisconsorte – questa Corte ha ritenuto opportuno acquisire specifiche informazioni dalla Cancelleria della “Sezione Fallimentare” del Tribunale di Bologna, oltre che presso la Camera di Commercio di Bologna, competente quanto all’iscrizione della società debitrice, avente sede legale in Castel San Pietro (BO): pertanto – con apposita ordinanza collegiale in data 7/7/2014 (v. in atti) – alla prima veniva chiesto di riferire <<...1) Sulle specifiche modalità con cui la cancelleria — in quanto tenuta a provvedere alle notifiche ai sensi dell’art. 15 lf. — individua l’indirizzo “PEC” del destinatario della notifica rivolta al debitore chiamato a comparire per l’istruttoria prefallimentare; 2) Se sia possibile alla Cancelleria notificante verificare — ed eventualmente con quali strumenti — la sicura riferibilità al suddetto debitore dell’indirizzo PEC cui e “recapitato” tale messaggio telematico; 3) Nel caso di specie, quali siano state le modalità adottate, specificando altresì se in cancelleria risulti pervenuto il messaggio e/mail — apparentemente inviato dalla suddetta omonima “PUBBLITRE s. r.l. ” con sede in Roma che qui si allega in copia, riferendo inoltre alla Corte su ogni eventuale elemento utile al presente giudizio ...>>; nel contempo, veniva interpellata la dirigenza della Camera di Commercio di Bologna, onde ottenere i necessari chiarimenti <<...1) Sulle specifiche modalità con cui si giunge a “scegliere” ed “abbinare” agli utenti gli indirizzi PEC ai fini della loro originaria iscrizione presso le locali Camere di Commercio, chiarendo se — e con quali mezzi risulti previsto un “coordinamento” a livello nazionale; 2) Se possa quindi verificarsi che due soggetti siano titolare del medesimo indirizzo “PEC”, suscettibile di equivoco nel “recapito” dei relativi messaggi telematici; in caso positivo riguardo tale ipotetico identico “indirizzo” indichi se possa desumersi a quale soggetto sia realmente pervenuto il relativo messaggio e/mail, attraverso le indicazioni contenute nella attestazione di “corretta esecuzione” che accompagna di volta in volta il suo avvenuto invio all’indirizzo “PEC”; 3) Quale rilevanza assuma in tale situazione il codice fiscale del destinatario; ciò sia ai fini della sua iniziale identificazione, sia ai fini della verifica conclusiva circa il regolare compimento dell’operazione, per accertare che il messaggio- nel nostro caso la notifica — sia “consegnato” all’indirizzo PEC del soggetto che si voleva così effettivamente



raggiungere; 4) Riferisca circa ogni ulteriore elemento ritenuto utile, ai fini delle richieste informazioni ... >> (v. ordinanza cit., in atti) .

8) Essendo stato disposto idoneo rinvio allo scopo di ottenere i dati suddetti – in vista dei quali, le parti venivano altresì autorizzate a depositare brevi note conclusive, entro gg.10 prima della nuova udienza, stabilita per il 26/9/2014 – gli organi così interpellati provvedevano tempestivamente a fornire le informazioni così richieste:

A) in particolare, il funzionario addetto presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna dichiarava che essa <<...1) ...dovendo individuare l'indirizzo Pec del debitore destinatario della notifica, ai sensi dell'art.15 legge fall., al momento della iscrizione a ruolo dell'istanza di fallimento di una SRL o di una SPA, annota nell'anagrafica locale del Siecic il numero di codice fiscale della società debitrice indicato nella visura della Camera di
 Commercio - allegata all'istanza di fallimento - e non interviene sulla PEC. E' il sistema del Siecic che collega al codice fiscale inserito dal cancelliere l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle Imprese. 2) In ordine alla seconda richiesta, si precisa che la cancelleria non può verificare la sicura riferibilità al suddetto debitore dell'indirizzo PEC cui è recapitato tale messaggio telematico; in ogni caso, è obbligata a notificare all'indirizzo pec del debitore risultante dal registro delle Imprese e non può accedere ad altri indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli risultanti dall'art.15, co.3°, legge fallimentare (e cioè l' indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, oppure dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti). 3) Per ciò che concerne il messaggio e/mail, inviato dalla suddetta omonima "Pubblitre s.r.l.", con sede in Roma - aldilà della paternità di questa mail - la cancelleria non ha mai ricevuto tale messaggio ... Specifico che l'indirizzo "tribunale.Bologna@civile.ptel.giustiziacert.it" è un indirizzo di posta elettronica gestito automaticamente dal sistema per cui nessun cancelliere può leggerlo e trova il fondamento normativo nell'art.4 DM Giustizia 16 aprile 2014, concernente le specifiche tecniche previste dall'art.34, co.1° del DM Giustizia 21 febbraio 2011 n.44. Questo indirizzo di posta elettronica



certificata, infatti, è collegato al processo civile telematico, (come risulta dalla comunicazione della Segreteria della Dirigenza e del Tribunale) e non può essere usato per invio atti o informazioni ...>> (vedi l'informativa in atti);

B) altrettanto, la responsabile del servizio nella CCCIAA felsinea precisava che <<...alla luce delle norme sopravvenute al 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito ...che l'attuazione in senso semplificativo e di favore per le imprese per l'adempimento in oggetto era da considerarsi superata, nel senso della necessità dell'indicazione per tutte le tipologie di imprese di un proprio esclusivo "indirizzo pec". L'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna ha, conseguentemente, provveduto progressivamente ad adeguarsi alle Indicazioni ministeriali dall'anno 2013, verificando l'univocità e la corrispondenza dell'indirizzo PEC all'impresa. Peraltro, l'ufficio - per le iscrizioni già intervenute - promuove il procedimento d'ufficio ex art. 2190 c.c. o ex art. 2191 c.c. sulla base delle segnalazioni debitamente documentate pervenute dagli interessati in quanto i gestori di PEC, per motivi di privacy, non forniscono direttamente all'Ufficio informazioni circa la titolarità delle caselle postali; tali informazioni vengono fornite solo in presenza di ordini o disposizioni provenienti da organi di vigilanza, di pubblica sicurezza o dalle autorità preposte. Inoltre, va ricordato che la PEC ha una validità limitata nel tempo (es. triennale) per cui il titolare dovrebbe farsi parte diligente e rinnovare la convenzione, al fine di poter continuare ad utilizzare lo stesso indirizzo PEC iscritto al Registro delle Imprese, o diversamente, presentare l'istanza di cancellazione della pec; peraltro anche in caso di modifica dovrebbe farsi parte diligente e presentare l'istanza al Registro delle Imprese per richiedere la variazione del nuovo indirizzo PEC. In entrambi i casi, l'Ufficio non ha gli strumenti per poter avviare autonomamente un procedimento d'ufficio ex art. 2190 c.civ. Anzi, parrebbe che gli stessi gestori riutilizzino gli indirizzi PEC non rinnovati, per attribuirli ad altri soggetti (su domanda). Stante quanto sopra illustrato e' pertanto plausibile che un indirizzo PEC utilizzato da un'impresa successivamente venga poi assegnato (su richiesta) ad altra impresa dallo stesso gestore, o che il medesimo indirizzo PEC possa essere iscritto nel Registro delle Imprese per più imprese. Nel caso specifico, riferito alla "PUBBLITRE S.R.L."



con istanza (prot. n. 97635) del 28 novembre 2011 è stata richiesta dal professionista incaricato dal legale rappresentante l'iscrizione dell'indirizzo PEC pubblitre@pec.it; iscrizione nel Registro Imprese avvenuta in data 1/12/2011. Successivamente, in data 24/4/2014, il curatore fallimentare ... ha presentato l'istanza (prot. 27142) per richiedere l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica fallimento.pubblitre@pecfallimenti.it; quest'ultima iscrizione è avvenuta il 28/4/2014. Si precisa che tale indirizzo e' stato iscritto in sostituzione di quello precedentemente iscritto (in ottemperanza della lettera circolare n. 17980 del 4 febbraio 2013 del MSE, che prevede la sostituzione quando non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio contestualmente alla dichiarazione di fallimento). Conclusivamente, ...

a) con riferimento al quesito di cui al pt. 1: l'iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese avviene su istanza dell'interessato e non risulta un "coordinamento" a livello nazionale per la scelta e l'abbinamento agli utenti degli indirizzi pec; b) con riferimento al quesito di cui al pt 2: è possibile che più imprese possano avere iscritto nelle rispettive posizioni al Registro delle Imprese Il medesimo Indirizzo PEC e che non è possibile per lo scrivente ufficio desumere a quale soggetto sia realmente pervenuto il relativo messaggio PEC (di consegna e di accettazione); c) con riferimento al quesito di cui al pt 3: Il Codice Fiscale del soggetto destinatario non assume rilevanza nelle trasmissioni via PEC, sia per la sua iniziale identificazione, sia per la verifica conclusiva della consegna effettiva del messaggio.

Gli aspetti tecnici relativi alle ricevute delle trasmissioni via PEC esulano dalle competenze di chi scrive ...>> (v. doc. cit., in atti).


9) Integrati gli elementi disponibili per la decisione – di cui le contrapposte difese esaminavano contenuti ed incidenza sulla materia del contendere, occupandosene anche nelle rispettive memorie finali (in atti) – all'udienza camerale del 26/9/2014 si procedeva ad un'articolata discussione, al termine della quale la Corte si riservava la decisione; peraltro, non essendovi stata preventiva autorizzazione – né il relativo consenso fra le parti – venivano previamente "espunti" sia gli allegati alla "nota" conclusiva del reclamante, sia un foglio con produzione documentale provenienti dal Fallimento



(v. verb.ud. 26/9/2014): alla pronuncia della presente sentenza si giungeva quindi durante una successiva camera di consiglio, tenutasi quello stesso giorno .

10) Va immediatamente osservato che il diffuso richiamo ai fatti di causa ed alle prospettazioni delle parti è stata resa necessaria dalla complessità delle questioni di fatto in esame, connesse alla recente introduzione della notifica a mezzo "PEC", a cura della cancelleria (Legge n.221/2012); sempre in via preliminare, merita altresì – soprattutto allo scopo di conseguire la massima chiarezza possibile nella presente esposizione, evitando anche possibili fraintendimenti circa i precedenti di questa Corte *in subiecta materia* – procedere ad una breve cronistoria dei vari interventi sul tema cui la Corte d'Appello di Bologna risulta essere stata chiamata, con una serie di decisioni emesse in un arco di tempo piuttosto breve. E così:


A) Nella sentenza n.1427 del 6/6/2014 (della quale si è occupato anche il "Sole 24 Ore" del 18.6.2014, a conferma dell'importanza e complessità degli argomenti in esame - la stessa sentenza è pubblicata per esteso sul sito www.giuraemilia.it) – dopo un ampio *excursus* sulla legislazione che disciplina la notifica a mezzo pec (ivi, pagg. da 3 a 5, cui per brevità si rinvia) – si è rilevato che l'attestazione di consegna <<...alla luce della legislazione per esteso sopra riportata, rende legalmente certa l'avvenuta conoscenza, che coincide con "la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario" del messaggio in tutto equiparata alla notifica a mezzo posta...>>; aggiungendosi inoltre che <<...di conseguenza è irrilevante la mancata "apertura" del messaggio dovuta ad incuria del destinatario che ha perduto la password, essendo unicamente rilevante l'avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte con assoluta precisione, che generano certezza dell'effettiva conoscibilità dell'atto...>>, e richiamando in proposito anche la giurisprudenza più recente della S.C. (in particolare, Cass.9876/2014): ne deriva la



costante conferma dell'evoluzione in atto e delle ragioni che hanno indotto a rigettare – anche per tale profilo – la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società allora reclamante (poiché “In tale contesto, scarso significato assumono le questioni di legittimità costituzionale, che partono dal presupposto di una più ampia certezza di conoscenza in capo al destinatario fornita dalle metodologie tradizionali, mentre esso non è in alcun modo dimostrato ed anzi è smentito dalla oramai generalizzata utilizzazione del sistema telematico in ogni ramificazione del vivere civile”, così Cass.9876/2014, cit.).

B) Nell'analoga decisione assunta con altra pronuncia di questa Corte (n.1651 del 9.7.2014) si è poi osservato – per quanto qui rileva – che <<...Come si evince dalla visura della CCIAA di Bologna in atti, la “Trump Trade s.r.l.” in data 30.11.2011 ha modificato il proprio indirizzo di posta certificata da “desimonedaniele@legamail.it” a “trumptrade@arubaperc.it” e **l'istanza di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare risultano essere stati notificati in via telematica dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna presso quest'ultimo indirizzo PEC, con esito positivo per avvenuta consegna al destinatario. Stante l'osservanza delle formalità previste dal novellato art. 15 L.F., la reclamante non può dolersi della mancata notifica, dell'istanza e del decreto, a mezzo ufficiale giudiziario presso la propria sede ...>>; in entrambe le vicende, dunque, si è ritenuta sufficiente l'attestazione di consegna, purché accompagnata – è il caso di sottolinearlo immediatamente – dalla convincente certezza che detta “consegna” sia avvenuta ad una PEC certamente riferibile al “destinatario”, cioè a chi (persona fisica, od ente collettivo) si vuole realmente raggiungere con tale notifica.**

C) Nell'ultima e più recente decisione, viceversa, questa Corte è pervenuta a riconoscere l'inesistenza dell'attività svolta ai fini dell'art.15 L.F., per la gravissima “disfunzione” emersa – malgrado il regolare “ritorno” della relativa “attestazione di consegna” – riguardo la notifica “a mezzo PEC” ivi realizzatasi: ad essa va attribuito rilievo, nel nostro caso, soprattutto per la configurazione della gravità del vizio e per i relativi effetti, poiché con la suddetta sentenza – la n 2002 del 22.9.2014, emessa sempre



nell'ambito di un procedimento ex art.18 L.F. – si è affermato che: <<...Come risulta agli atti, a seguito del deposito delle due separate istanze di fallimento da parte di Fusari Paola e della Termoidraulica s.a.s., il Giudice Delegato dal Tribunale di Ravenna emise due distinti decreti di fissazione ... dell'udienza prefallimentare ex art. 15 L.F. mandando alla Cancelleria "per la notifica del ricorso e del presente decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dai registri delle imprese o dall'apposito Indice nazionale". Come parimenti risulta agli atti, la Cancelleria Fallimentare diede solo parziale esecuzione a quanto disposto dal G.D., notificando, all'indirizzo di posta certificata di "Imm.re Ginevra s.r.l." (info@pec.immoobiliareginevra.it), unicamente i suddetti due decreti di fissazione dell'udienza del 7.5.2014 ma non i ricorsi dei creditori istanti, in violazione dell'art. 15, co.3°, L.F. (come modificato dall'art.17 D.L. 179/2012, convertito nella Lg. 221/2012). Non trattandosi di nullità ma di inesistenza, sia pur parziale, della notifica degli atti necessari alla regolare costituzione del contraddittorio – in quanto relativa ai soli ricorsi introduttivi e non al decreto di fissazione dell'udienza ex art. 15 L.F.) – questa Corte non può rimettere la causa al primo Giudice, non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 354 c.p.c., la cui applicabilità ai reclami camerali è pacifica (per tutte Cass.n.17205/2013), ma deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio prefallimentare e della relativa sentenza (v. Cass.19358/2007; Cass.8608/2006, ecc.)...>>; in quest'ultima occasione, essendo pervenuti alla radicale declaratoria di inesistenza della notificazione, per tale motivo non si è poi rimessa la causa davanti al primo giudice .

11) Tenuto conto del complesso delle premesse considerazioni, a questo punto occorre affrontare l'analisi riguardo la concreta fattispecie ed i suoi peculiari connotati: anzitutto, emerge con chiarezza che il **meccanismo vigente delle notifiche "a mezzo PEC" consente una verifica del loro esito di natura meramente "virtuale"**, poiché il Cancelliere individua l'indirizzo PEC – cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione "prefallimentare" – ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso l'inserimento del solo codice fiscale del "soggetto passivo" dell'iniziativa, a sensi



dell'art.15 L.F. All'esito, dalla corrispondente "ricevuta telematica" – rilasciata dopo il segnalato completamento dell'operazione – non risulta il codice fiscale del destinatario, bensì soltanto l'indicazione della sede legale e del suo (eventuale) indirizzo di "posta elettronica certificata", oltre l'attestazione che l'indirizzo così utilizzato è stato reperito nell'ambito di INIPEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC), oppure traendolo dal Registro delle Imprese; invero, l'unico elemento informativo ulteriore che si trova "certificato" riguardo il destinatario della notifica è costituito poi dal "numero identificativo del messaggio" – recante l'indicazione del momento di tale avvenuto "invio" – con la data e l'orario dell'operazione così effettuata .

12) A questo punto, riscontrando le modalità e le caratteristiche nella tipologia delle notifiche in questione – soprattutto alla luce delle precisazioni fornite al Collegio a seguito dell'apposita ordinanza 7/7/2014 (v. *supra*, capo n.7 della presente motivazione), le quali hanno concordemente chiarito che anche lo stesso "codice fiscale" del destinatario (pur costituendo esso l'elemento che "imposta" l'attività di notifica ai sensi dell'art.15 L.F., nella fase demandata al Cancelliere) <<...non assume rilevanza nelle trasmissioni via PEC, sia per la sua iniziale identificazione, sia per la verifica conclusiva della consegna effettiva del messaggio...>> (v. *supra*, capi "8/A" e "8/B" della presente motivazione) – emerge quanto segue :

A) Le cancellerie degli Uffici Giudiziari – incaricate di "curare" gli incumbenti prodromici ad instaurare il contraddittorio, ex art.15 L.F. – sono vincolate ad utilizzare il sistema operativo predisposto dal Ministero, che ricava l'indirizzo "pec" del "fallendo" secondo quanto risulta "in archivio" come "associato" al relativo "codice fiscale" (ovvero alla "partita IVA"), desumendolo dai dati inseriti nel cd. "INIPEC";

B) E' pacifica – e non infrequente, almeno per il passato – l'eventualità che presso "INIPEC" si trovino iscritte più imprese con il medesimo "indirizzo pec",



anche se per una sola di esse tale "indirizzo" risulta poi attivo: ebbene, neppure quest'ultimo aspetto emerge dal suddetto "Indice", né dagli strumenti a disposizione degli operatori, mentre costituisce un aspetto tipico del vigente "sistema PEC" la conseguenza logica ed acquisita – ma comunque esplicitata grazie alle informazioni provenienti da "ARUBA" (primario "gestore PEC" impegnato nella "informatica giudiziaria", pur essendo presenti sul mercato anche altri "gestori di pec") e recepite da questa stessa Corte in altro coevo giudizio ai sensi dell'art.18 L.F., già concluso con esito analogo (v. sentenza C.App. Bologna n.2061/2014 del 26/9-2/10/2014, emessa nella procedura n.1274/2014 R.G. App.BO) – per cui non può mai funzionare più di uno fra gli "indirizzi PEC" aventi "formulazione identica", restando allora pur sempre esclusa l'operatività delle altre "utenze gemelle", a prescindere da chi ne sia il "gestore"; il problema è piuttosto rilevante, visto che ancora con la nota 11/6/2014 della "Agenzia per l'Italia Digitale" – documento ufficiale prodotto in atti (ma consultabile anche "via internet") – che in risposta al "Ministero dello Sviluppo Economico" ha precisato <<...L'obbligo di utilizzare un proprio ed esclusivo indirizzo PEC da parte di ogni singola impresa è stato ribadito con successiva lettera-circolare prot. N. 99508 del 23 maggio 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica come non debba sussistere eccezione alcuna, invitando le Camere di Commercio a procedere ogni qual volta si rilevano, anche su segnalazione di terzi interessati, duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l'indirizzo con uno proprio. Tenendo conto dell'importanza e della rilevanza della problematica, avuto riguardo ai possibili risvolti, anche sotto il profilo giuridico, di eventuali errori nell'individuazione dei destinatari delle comunicazioni effettuate per via telematica, si segnala quanto segue: 1) La scrivente ha ricevuto una comunicazione formale da parte della "Direzione Centrale Rischi" dell'INAIL, che si allega, dalla quale emergerebbe la presenza, nel Registro delle Imprese, di circa 191.000 indirizzi PEC duplicati, ovvero assegnati contemporaneamente ad almeno due soggetti distinti; 2) Sono stati riscontrati casi concernenti indirizzi PEC del Registro delle Imprese non in grado di ricevere messaggi; Tutto ciò premesso, la scrivente concorda sull'assoluta necessità di



assicurare che l'indirizzo PEC dichiarato dalle Imprese (siano esse societarie o individuali) e dai Professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi. Stante la necessità di aggiornare il Registro al fine di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti, si chiede che vengano individuate ed applicate modalità e procedure per rendere disponibili in tempo reale sia le informazioni acquisite mediante interrogazione puntuale effettuata sul Portale delle Imprese (<https://www.inipec.gov.it/>), sia gli aggiornamenti dei dati per i quali è prevista la trasmissione in modalità massiva a beneficio delle pubbliche amministrazioni richiedenti...>> (grassetto e sottolineatura sono qui aggiunte);

C) Una volta che gli addetti delle Cancellerie si siano attenuti al "sistema" a loro disposizione, **non sono "esigibili" ulteriori ricerche** – non essendo previsto nemmeno una consultazione supplementare dell'archivio "INIPEC" – per la stessa urgenza di provvedere ad instaurare la procedura "prefallimentare", avente un immediato interesse pubblicistico: in proposito, **merita quindi sottolineare che nessun particolare rilievo va attribuito – ai fini del giudizio nelle presente sede – al fatto se la Cancelleria del Tribunale di Bologna abbia (o meno) avuto "accesso" per la sua lettura al tempestivo messaggio e/mail (posta-cert) che la "PUBBLITRE s.r.l." di Roma risulta avere inviato come "avviso" all'Ufficio "mittente", appena pochi giorni dopo che al proprio indirizzo PEC era pervenuto il ricorso/decreto destinato invece ad una società estranea, ancorché "omonima", avente sede in Castel S. Pietro Terme (BO)**;

D) Tanto meno, alcun controllo successivo è previsto, ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il "titolare" dell'indirizzo PEC – cui si intendeva far pervenire quella notifica – e l'elemento "identificativo" (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi effettivamente "recapitata"; come abbiamo visto, da un lato tale coincidenza non è "automatica" – ben potendo anche mancare – e, d'altro canto, la possibile consultazione dei dati che varrebbero ad evidenziare tale "erronea consegna" esula dal contenuto della relativa "ricevuta telematica":



sicché, in casi del genere, come meglio vedremo, siamo dunque in presenza di una **“attestazione”** come **“validamente perfezionato”** riguardo quel certo adempimento, che viceversa – sebbene apparentemente realizzatosi in modo corretto – non ha raggiunto il suo scopo funzionale, né ha determinato un eventuale **“equipollente formale”**, tra quelli che l'ordinamento abbia previsto come esperibili alternative .

13) Affrontando ora la verifica determinante delle ragioni fatte valere nel nostro caso, reputa questa Corte essere **adeguata e convincente la prova documentale circa la ricostruzione degli eventi sostenuta dalla reclamante**, secondo la sua tesi difensiva ormai nota; ed invero :

A) Emerge *per tabulas* l'esistenza delle due imprese aventi sia la medesima ragione sociale (**“PUBBLITRE s.r.l.”**) e sia lo stesso **“indirizzo PEC”** (**pubblitre@pec.it**, per entrambe indicato nelle rispettive visure del Registro Imprese presso le competenti CCIAA provinciali, bolognese e romana, v. docc.4 e 4/bis in fasc. reclamante), ma **diversità di sede** (Castel San Pietro Terme/BO, anziché Roma), nonché **differente data di costituzione, di oggetto dell'attività d'Impresa e di Codice Fiscale** (cfr. docc. 4 e 4/bis, cit.);

B) Risulta inoltre che il professionista incaricato dalla società emiliana chiese l'iscrizione dell'indirizzo PEC così indicato – non avendone dichiarato altri in precedenza (v. pag.10 in doc.1, fasc. Procedura) – il 28/11/2011, ottenendola il giorno 1/12/2011 in conformità alla domanda: ne deriva che – all'epoca del fallimento, e quindi tanto più in precedenza – nemmeno era trascorso il primo triennio di durata dell'assegnazione dell'indirizzo PEC, **“intestato”** presso la CCIAA felsinea alla società di Castel San Pietro Terme (v. *supra*, capo 8/B cit.);

C) Secondo una tempistica esattamente corrispondente anche alla documentazione fornita dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna (v. doc.4, fronte e retro, fasc. Procedura),



è provato che il messaggio telematico contenente gli atti ex art.15 co.3° L.F. (con la convocazione davanti al G.D. per la successiva data 11/4/2014, ore 10.30 – v. docc. citt.) fu spedito dal funzionario incaricato alle ore 8.29.33 di giovedì 20/2/2014, ottenendo quindi il rilascio della *“ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a PUBBLITRE@PEC.IT”,* ove si attestava appunto che esso già risultava *“... alle ore 8.29.48 ... correttamente consegnato al destinatario...”*; la diretta disponibilità di tale notifica da parte della *“altra PUBBLITRE”* – quella sita in Roma – è poi documentata almeno dalle ore 13.21 di martedì 25/2/2014, a seguito dell'invio di una sua comunicazione diretta all'indirizzo e/mail della Cancelleria di provenienza, con la quale intendeva riferire al Tribunale che *«...questo indirizzo di posta elettronica non corrisponde e non è mai corrisposto alla “PUBBLITRE” di Bologna ... che ... fino ad oggi non ha mai provveduto a comunicare il proprio indirizzo di posta/elettronica, né tantomeno a modificarlo dopo nostri avvisi telefonici ...»* (v. doc.3 in fasc. reclamante): se ne desume – salvo supporre una improbabile *“messa in scena”*, rapidamente concordata tra due società autonome e lontane, la cui reciproca estraneità non è mai stata posta in dubbio nemmeno dalla difesa del Fallimento – che, per la situazione della concreta fattispecie, **la notifica a mezzo PEC in esame abbia effettivamente raggiunto una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria**, poiché abbiamo visto in precedenza che una **tale eventualità può senza dubbio verificarsi, una volta che risultino registrati due indirizzi telematici con identico contenuto** .

14) Alla luce di tali considerazioni, **malgrado l'apparente “buon fine” della notifica ex art.15 L.F.** – pur documentata come *“regolare”*, attraverso la cd. *“attestazione di consegna”* pervenuta alla Cancelleria *“mittente”* – **in questo caso essa non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata**, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della società poi dichiarata fallita;



si tratta di una soluzione convincente, che non subisce modifiche neppure qualora fosse dimostrato che la ricevente della notifica "via PEC" avesse poi provveduto altresì (non importa se per "solidarietà imprenditoriale", serietà istituzionale, generico interesse, od altro) ad **"inoltrare"** il messaggio – nella sua interezza ed in maniera tempestiva – alla società sua effettiva destinataria. Sennonché, anche qualora una ipotesi del genere si rivelasse fondata, ad avviso della Corte non sarebbe comunque sostenibile che la notifica a mezzo "pec" abbia qui raggiunto il proprio scopo; sul punto, infatti, valga quanto segue :

A) riguardo l'ipotetica sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo, la fondamentale rilevanza che l'ordinamento conferisce all'esercizio del diritto di difesa implica che gli unici strumenti utili sono la rinnovazione dell'atto invalido, oppure la costituzione della parte "vulnerata" in giudizio: ciò poiché soltanto a tali condizioni può dirsi ottenuta la certezza di una completa e tempestiva conoscenza dell'atto o degli atti notificati ;

B) viceversa, il mero intervento di terzi estranei al contraddittorio non può ottenere tale risultato sanante – salvo che, per effetto di tale intervento, il destinatario dell'atto si costituisca in giudizio, ma allora sarà detta costituzione a conseguire l'effetto – e l'esigenza di una tale limitazione sistematica (del resto comunemente recepita nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ove il riferimento è costante alle sole ipotesi di rinnovazione o costituzione) emerge tanto più evidente nel caso di notifiche "a mezzo pec", una volta riscontrato che lo stesso strumento "telematico" è per sua natura in via di evoluzione, presentando attualmente una tipologia operativa che rende inevitabile l'uso di "strumenti presuntivi", volti a sostituire con una "relazione virtuale" la conoscenza effettiva: essi sono dettati dalla specifica normativa come "fungibili" rispetto al "contatto diretto", rispetto sia al destinatario della notifica, sia ai luoghi "reali" di sua pertinenza (così avviene specificamente per le "attestazioni

di consegna", che tengono luogo anche della certezza circa l'intervenuta "apertura" del messaggio telematico);

C) In un meccanismo siffatto, proprio le modalità "formali" rivestono allora un ruolo "funzionale" irrinunciabile, tenendo presente il criterio primario per cui lo "scopo" della notifica – secondo la nozione degli artt.160 e 156 co.ult. c.p.c. – non sta soltanto nel portare un determinato atto a conoscenza del destinatario, quanto piuttosto nel conseguire una "certezza legale" di tale trasmissione: pertanto, il suddetto "raggiungimento dello scopo" non va ragguagliato alla circostanza della "conoscenza effettiva" ma "anomala" – cioè, ottenuta *extra ordinem*, senza l'osservanza dei requisiti essenziali di cui agli artt.137/151 c.p.c. – ma piuttosto al compimento di una fra le ulteriori attività processuali tipiche, cui l'atto notificato è destinato a dare impulso ;

D) in definitiva, una volta che non si abbia la costituzione in giudizio della parte interessata, l'unico elemento decisivo sta nell'osservanza delle regole di notifica, mentre il riscontro degli aspetti residui esula dalla verifica del relativo "scopo giuridicamente rilevante": pertanto, meritano di essere condivise le conclusioni della dottrina e giurisprudenza maggioritarie, che riconoscono l'irrelevanza delle vicende "estranee al processo" ai fini dell'eventuale sanatoria di una notifica, la quale non può essere l'effetto di notizie pervenute *aliunde* – ossia prescindendo da una valida ricezione dell'atto – ma che esige pur sempre un previo "recapito" al destinatario, attraverso i vari strumenti ora consentiti dall'ordinamento, le cui forme procedurali non possono tuttavia essere "surrogate" da altre "modalità atipiche";

E) basti pensare all'ipotesi limite – perché rappresentativa del massimo livello di conoscenza diretta e, nel contempo, del massimo scostamento dal modello legale – per cui si definisce *tamquam non esset* la consegna diretta dell'atto processuale dall'una all'altra "parte privata", sicché il mancato intervento dei titolari della funzione notificatoria esclude ogni possibilità di sanatoria (v. Cass. 9772/2005, e per il caso di incompetenza

territoriale dell'Ufficiale Giudiziario, v. Cass.S.U. n.51/1999, ecc.): in definitiva, merita adesione il criterio per il quale la notifica viziata – e purché non risulti addirittura “inesistente” – resta “...suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto - questo essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa è strumentale - e non trovando, quindi, equipollenti nella semplice certezza di avvenuta ricezione, che, di per sé, è circostanza estranea al processo medesimo...” (così, Cass. 3039/94), in quanto “...la sanatoria della nullità della notificazione...non può ritenersi realizzata per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art.156 c.p.c., da vicende estranee al processo, non equiparabili alla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto...” (v. Cass.10647/92); allo stesso modo – da ultimo – troviamo ribadito che, in casi del genere, siamo dunque di fronte ad una “...nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza *aliunde* della notificazione dell'atto di citazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto...” (v. Cass.7750/2011, Cass. 3495/83, ecc.), **sicché appunto “...la nullità della notifica della citazione è sanabile con effetto *ex tunc* dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario ...”** (così Cass.8777/95).

15) Per completezza, va aggiunto che – comunque – di una ipotetica sanatoria può parlarsi per il caso di mera nullità della notificazione, e non di sua inesistenza, donde la necessità di determinare infine la natura del vizio da cui può dirsi affetta la suddetta notifica “via pec”, secondo le modalità accertate nella presente vicenda: ciò perché siffatta verifica rende ragione – da un lato – di quanto appena sopra evidenziato, ma d'altro canto implica alcune conseguenze ulteriori, operanti in sede di specifica pronuncia; ed al riguardo, se si volesse stabilire una perfetta equiparazione tra la notifica “cartacea” e quella “digitale”, ebbene l'adempimento pervenuto ad un “indirizzo sbagliato” indurrebbe



più facilmente a definire "inesistente" l'atto stesso, anziché identificarne la condizione quale "mera nullità"; tuttavia, ritiene la Corte che la qualifica più radicale di "inesistenza" non possa comunque giustificarsi nel caso di specie, poiché viceversa inducono a "riplegare" sulla "nullità" le chiarissime e davvero rilevanti "relazioni – per così dire – tra la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza letterale fra la "pec" e la sua denominazione societaria, con l'iscrizione alla CCIAA su apposita iniziativa e con la relativa domanda per conseguire quella "pec" come prescelta .

16) Semmai – secondo la tesi prospettata altresì dalla difesa resistente – per il fatto che questa sorta di *aberratio ictus* della notifica potrebbe dirsi imputabile specificamente alla "incuria" (o comunque a responsabilità) della medesima destinataria della procedura ex art.15 L.F., occorre piuttosto verificare se tale notifica debba quindi ritenersi in qualche modo "avverata", od altrimenti sia precluso avvalersi della nullità avendovi "dato causa", ai sensi dell'art.157 co.ult. c.p.c. : ciò sulla base della pur risalente giurisprudenza – anche di legittimità – che tendeva a considerare valida la notifica, una volta accertato che il "fallendo" si era "attivato per rendersi irreperibile"; si tratta però di principi che il più recente e consapevole orientamento della S.C. ha negato essere tuttora applicabili al rito "prefallimentare" novellato – poiché <<...diversamente da quanto ritenuto nella vigenza della normativa fallimentare anteriore alla riforma (vedi, tra le tante, e tra le ultime, Cass.3062/2011), nel fallimento riformato, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la procedimentalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notificazione del ricorso e decreto ex art.15 L.F., sia la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile...>> (così Cass.24974/2013, in motivazione, nonché Cass.22151/2010, ecc.) – mentre <<...la indefettibilità della notifica ... scaturisce dalla chiara previsione dell'art.15 L.F., e ... l'irreperibilità




del debitore, ancorché colpevole, non può di per sé giustificare la deroga alla regola fondamentale del contraddittorio, ribadita da detta norma ...>> (così Cass.22218/2013).

17) In realtà, anche questa sorta di *fictio* dell'avvenuta notifica non sarebbe comunque da riferire ad ipotesi esclusivamente "colpose" – in quanto nel nostro caso manca ogni prova di una "dolosa preordinazione", eventualmente suscettibile di essere così sanzionata – sicché va tenuto conto in senso opposto che "PUBBLITRE s.r.l." è venuta a trovarsi in una condizione che abbiamo visto comune ad altre 191.000 imprese (*supra*, v. capo 12/B); alla stregua delle illustrate premesse – per tornare all'ultimo tema preso in considerazione – la notifica oggetto di gravame non è quindi da ritenersi inesistente ma semplicemente nulla: ne deriva poi la rimessione del giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.354 c.p.c. (così Cass.17205/2013, Cass.24974/2013, Cass.25218/2013, ecc.), con declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza di fallimento (cfr. Corte Appello Bologna, sentenza n.1974 del 7/11/2013, e sentenza n.2061 del 2/10/2014).

18) Null'altro va disposto in questa sede, poiché da un lato il procedimento è suscettibile di prosecuzione, e d'altro canto la liquidazione del compenso al Curatore sono di competenza primaria del Giudice Delegato; le spese del presente grado – in considerazione della natura della vicenda e della novità delle questioni trattate – meritano senz'altro una loro integrale compensazione.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo ai sensi dell'art.18 L.F. – nel procedimento di cui al n.1224/2014 R.G. – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte, così pronuncia :



a) In accoglimento del reclamo proposto da "PUBBLITRE s.r.l." nei confronti di "NEW EL s.r.l." e del FALLIMENTO di "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del Curatore in carica) dichiara la nullità della sentenza di fallimento n.59/2014, emessa in data 16/4/2014 del Tribunale di Bologna, disponendo per l'effetto la rimessione degli atti allo stesso Tribunale, ai sensi dell'art.354 c.p.c.;

b) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Bologna, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 26 settembre 2014

Il Presidente.

dott. Giuseppe Colonna

Il Consigliere Estensore

dott. Fabio Florini



IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Anna Tupper



Corte d'Appello di Bologna
Depositato in Cancelleria

Oggi 20 OTT 2014

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Anna Tupper

